



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 10

(1) La sede centrale della GIGO sara' ubicata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In aggiunta alla sede centrale, la GIGO potra' anche avere branches nel territorio delle Parti per supportare e facilitare le attivita' dell'Agenzia all'interno di tale territorio, compreso le relazioni con le autorita' nazionali ove necessario. (2) Le ubicazioni specifiche della sede centrale e delle branches, nonche' di ogni altra struttura della GIGO utilizzata per i suoi scopi ufficiali all'interno dei Paesi ospitanti, saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e la GIGO, oppure tramite notifica preliminare della GIGO al Paese ospitante, in conformita' alle consuetudini del Paese ospitante, specificando gli edifici che saranno utilizzati. (3) Ai fini della presente Convenzione, per "Paese ospitante" si intende in ciascun caso la rispettiva Parte nel cui territorio saranno ubicate la sede centrale, le branches e ogni altra struttura di cui al paragrafo (2).

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

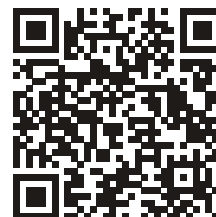
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-10>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it